Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

PROT. N. 2193/S.E. Ì, 26 febbraio 2016

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi dei Comuni della provincia

LORO SEDI

e, p.c.: **Al Sig. Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di:**

AVELLINO

OGGETTO: Referendum popolare di domenica 17 aprile 2016 – **Operazioni di voto degli elettori non deambulanti. –**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Com'è noto, la legge 15.1.1991, n. 15, consente agli elettori non deambulanti di votare presso sezioni elettorali ubicate in sedi prive di barriere architettoniche **previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di apposita attestazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., salvo il caso in cui sulla tessera elettorale medesima non risulti essere stata già apposta, a cura del Comune ed a seguito di richiesta dell'interessato, l'annotazione del diritto al voto assistito (mediante la trascrizione sulla tessera della sigla "AVD" composta, in ordine invertito, delle lettere iniziali delle parole "diritto voto assistito"), di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 del T.U. 30.3.1957, n. 361, come aggiunto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 5.2.2003, n. 17.**

La legge 5.2.1992, n. 104, poi, all'articolo 29, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, le Amministrazioni comunali organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori handicappati e che le Aziende Sanitarie Locali, fin dal terzo giorno antecedente quello delle elezioni, debbono assicurare la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio della certificazione attestante la menomazione fisica.

Lo stesso articolo 29 della suddetta legge 104/92 prevede anche che un accompagnatore di fiducia segua in cabina i cittadini handicappati ed impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto al voto.

RCMA_2013-IPZS SpA 2 6 1 1 1 1 C 0 0 0 4

Devono intendersi "elettori portatori di handicap", inoltre, le persone con handicap di natura psichica, allorchè la rispettiva condizione comporti pure una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Nel richiamare le precedenti direttive diramate sull'argomento, si ritiene opportuno raccomandare che codeste Amministrazioni comunali abbiano cura di individuare, nell'ambito del proprio territorio, una o più sezioni elettorali ubicate in sedi prive di barriere architettoniche nelle quali possano votare gli elettori non deambulanti. Qualora non sia stato possibile trovare sedi prive di barriere architettoniche i Sindaci e Commissari in indirizzo individueranno una o più sezioni che, a mezzo di apposite strutture, rendano agevole l'accesso degli elettori mediante sedia a ruote.

Dette sezioni dovranno, ovviamente, essere arredate in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere agevolmente i manifesti recanti le liste e le candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente o di rappresentante di seggio nonché di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

In dette sezioni, dunque, dovranno essere installate una o più cabine che consentano l'agevole accesso dell'elettore non deambulante e che all'interno siano dotate di un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra.

In alternativa dovrà predisporsi un tavolo addossato ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio elettorale e del tramezzo, munito di ripari che stiano a garantire l'assoluta segretezza delle operazioni di voto da parte dell'elettore non deambulante.

Al riguardo, si richiama il disposto dell'art. 42, quinto comma, del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 2, comma 1 della legge n. 62 del 16 aprile 2002, **in base al quale ogni sala dell'elezione, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.**

E' appena il caso di aggiungere che l'ubicazione delle sezioni elettorali come sopra strutturate dovrà essere resa nota al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi anche all'albo pretorio *on-line* del Comune.

Le SS.LL. avranno, inoltre, cura di organizzare, ai sensi del citato articolo 29 della legge 104/92, un efficiente servizio di trasporto pubblico, adeguatamente pubblicizzato, al fine di rendere agevole agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

RCMA 2013 - IPZS SpA 2 6 1 I 1 C 0 0 0 4

Si prega, infine, di richiamare l'attenzione dei sigg. Presidenti di seggio, oltre su quanto sopra esposto, anche sulla circostanza che l'accompagnatore di cui all'articolo 29 della surrichiamata legge 104/92 – il quale, si precisa, può esercitare tale funzione soltanto una volta - deve risultare iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, ai sensi del secondo comma dell'articolo 55 del citato T.U. 361/1957, come modificato dal primo comma dell'articolo unico della legge 5.2.2003, n. 17, e che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4.8.1993, n. 277, può essere accertata l'incapacità di deambulare anche mediante l'esibizione di copia autentica della patente di guida speciale.

Non sembra, inoltre, superfluo rammentare che i Presidenti dei seggi, nei quali si presentassero a votare elettori non deambulanti, prima di consegnare loro la scheda, dovranno accertarsi che, al fine di poter fruire del voto assistito, i medesimi, nel caso in cui sulla propria tessera elettorale personale non risulti apposta l'annotazione prevista dal menzionato art. 55 del T.U. 361/1957, siano in possesso – oltre che della tessera elettorale stessa – di un'attestazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale, rilasciata anche in precedenza per altro scopo ovvero della predetta copia autentica della patente di guida purchè, dalla documentazione esibita, risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
- Amabile -

ROMA 2013 - IPZS S.p.A. 2 6 1 1 1 C 0 0 0 4